



FAQ su nuova disciplina assunzioni Province
(elaborate sulla base dei quesiti posti nel webinar del 5 aprile 2022)

Roma, 27 aprile 2022

1. *Le funzioni delegate dalle Regioni e da esse finanziate, possono essere escluse dai calcoli dell'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti? In sostanza, il calcolo della spesa è costruito tenendo conto solo del personale impegnato sulle funzioni fondamentali? Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, è possibile escludere dal conteggio delle spese di personale (e corrispondenti entrate) l'intera spesa sostenuta per l'esercizio delle funzioni delegate dalle Regioni (compresi i costi storici del personale del lavoro e delle altre funzioni delegate) e non solo la spesa per le nuove assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 104/2020, così come previsto dall'art. 57, comma 3-septies, del medesimo decreto? Nel calcolare le entrate correnti, occorre togliere per intero le somme assegnate dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate, oppure si può togliere solo la quota destinata a finanziare la spesa di personale impegnato nella funzione delegata?*

Il calcolo dei valori soglia di incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti al netto dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è stato elaborato sulla base dei dati di rendiconti del triennio 2017-2019 con riferimento a tutte le spese di personale e a tutte le entrate comprese nei primi tre titoli, ivi comprese anche le spese e le entrate legate alle funzioni conferite dalle Regioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104/2020, ai fini della valutazione delle capacità di assunzione, le spese di personale per assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto (13/10/2020) espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia a decorrere dall'anno 2021. Nel caso di finanziamento parziale ai fini del calcolo del valore soglia non rileva l'entrata e la spesa di personale per l'importo corrispondente al finanziamento stesso.

Le spese di personale e le corrispondenti entrate per le funzioni delegate negli anni precedenti al 2021 non possono essere pertanto nettizzate nel calcolo delle capacità di assunzione.

2. *La spesa dei tempi determinati è da conteggiare nella spesa di personale? Per i dirigenti assunti ai sensi dell'art. 110 secondo comma d. lgs. 267/00 all'atto dell'entrata in vigore della sottoscrizione del nuovo contratto della dirigenza, il fondo dei dirigenti di un ente locale va aumentato con la regola del valore della media procapite considerando il detto dirigente già presente in amministrazione come una unità in più che ora il fondo deve sostenere, ovvero è possibile ancora mantenere fuori fondo dei dirigenti la spesa della posizione e risultato del dirigente citato 110 2° comma d. lgs. 267/00?*

In applicazione della nuova disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato, in base all'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 1-bis, del DL 34/19, è consentito l'adeguamento delle risorse destinate al fondo per i trattamenti economici accessori del personale, delle posizioni organizzative e dei dirigenti. In particolare, le risorse dei fondi per l'accessorio e quelle per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa sono adeguate in aumento o in diminuzione, in ragione delle fluttuazioni del personale in servizio, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018.

A tal fine si riporta stralcio della nota Ministero Economia e Finanze prot.n. 12454 del 15/01/2021 indirizzata al Comune di Roma “...Ciò comporta che il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto”.

L’adeguamento delle risorse dei fondi per l’accessorio riguarda solo le assunzioni a tempo indeterminato. Per le assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle ex articolo 110, commi 1 e 2, del TUEL) resta il limite previsto dall’art 23, comma 2, d. lgs. 75 del 2017 è adeguato, fino a che non intervenga una modifica normativa.

3. Quale è la disposizione normativa che permette di escludere dalla percentuale dell'art. 4 D.M. 11.01.2022 il maggior onere derivante dall'incremento del 50% delle spese per il personale a tempo determinato? Tale deroga vale soltanto per le assunzioni PNRR? Per il tempo determinato (compreso somministrazione lavoro interinale) il valore che ogni provincia ha in relazione al 2009, 50% lo considera nella verifica del valore soglia e il 50% senza alcun vincolo e verifica?

L’articolo 1, comma 562, della legge di bilancio 2022, ha previsto che le Province possano assumere a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile nel limite del cento per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, abrogando le norme che prevedono limitazioni maggiori (il 25% per il lavoro flessibile previsto comma 847 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 e il 50% previsto dal secondo periodo dell’art. 33, comma 1-ter del D.L. n. 34/2019). La norma prevede inoltre che la spesa per le assunzioni a tempo determinato per i progetti PNRR sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dalle suddette abrogazioni, non rileva ai fini dell’art. 33, comma 1-bis del dl 34/2019, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, previa asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

4. Il Decreto in oggetto, nella premessa, in relazione alla Regione Siciliana rinvia alla legge regionale 12 dicembre 2016, n. 27, che ha definito i limiti della spesa di personale dei predetti enti in misura non corrispondente e disomogenea rispetto a quelli previsti dalla normativa statale di cui all’art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, pertanto, le disposizioni di cui al decreto non trovano diretta applicazione nei confronti di tali enti. Invero, l'articolo 2 della legge regionale siciliana n. 27 del 29 dicembre 2016, a decorrere dal 14 maggio 2020, risulta ormai abrogato dall’art.1, comma 11, della L.R. siciliana 12 maggio 2020, n. 9.

Il DM 11 gennaio 2022 in premessa dispone espressamente che le sue disposizioni non trovano diretta applicazione ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana poiché vi una disciplina specifica regionale con limiti di spesa diversi e disomogenei rispetto agli altri enti del comparto.

5. *Possono essere tolti dal numeratore e denominatore anche gli incentivi tecnici (ex Merloni). E le spese per unità a tempo determinato per il terremoto? Possono essere tolti i comandi o le mobilità? E i compensi avvocatura?*

Per il calcolo delle spese di personale da considerare occorre considerare la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 13 maggio 2020 – GU 11.9.20 che prende come riferimento il macroaggregato U.1.01.00.00.000, e i codici di spesa U1.03.02.12.001-002-003-999.

Relativamente agli Incentivi per funzioni tecniche la Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 73/2021, la Corte dei Conti Sez. Abruzzo 249/2021 e la Corte dei Conti Sez. Liguria 1/2022 hanno chiarito che si tratta di spese che possono essere neutralizzate (come entrata e come spesa) anche se vi possono essere problematiche connesse alla contabilizzazione in quanto tali spese spesso vengono riportate negli esercizi successivi attraverso il Fondo pluriennale vincolato.

Le spese per il personale a tempo determinato e per la stabilizzazione del personale impiegato presso gli enti interessati da eventi sismici possono essere neutralizzate in quanto sono coperte da risorse statali o regionali e rientrano nella previsione dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104/2020, che consente la neutralizzazione a partire dal 2021.

La spesa relativa ai comandi non rientra nel macroaggregato o nei codici di spesa sopra citati e non deve essere pertanto considerata.

Le mobilità e i compensi di avvocatura rientrano invece pienamente nel nuovo calcolo della spesa di personale e della sostenibilità finanziaria delle assunzioni per ciò che è di competenza di ogni ente. La spesa relativa ai comandi non rientra nel macroaggregato o nei codici di spesa sopra citati.

6. *Le cessazioni dal servizio in corso d'anno possono essere calcolate ai fini del calcolo delle capacità assunzionali?*

La nuova disciplina, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, del DM, rende possibile programmare la sostituzione del personale che cessa a qualsiasi titolo nel corso dello stesso anno in cui matura la cessazione, poiché questa diminuzione di spesa rientra nel calcolo della sostenibilità finanziaria della spesa per le assunzioni (cfr. l'esempio riportato nella nota UPI del 5 aprile 2022 e la deliberazione Corte dei Conti sez. Lombardia 167/2021).

7. *Si può procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro nati part-time in full-time senza erodere la capacità assunzionale?*

La nuova disciplina delle assunzioni non segue più la regola del turn over ma quella della sostenibilità finanziaria della spesa di personale. La trasformazione dei rapporti di lavoro da part-time a full-time incide pertanto sulla spesa di personale.

8. *Atteso che fondo rinnovi contrattuali è collegato ad un macroaggregato diverso rispetto a quello richiesto dal DM, per la determinazione della spesa di personale gli importi ivi indicati devono essere prudenzialmente considerati in sede di individuazione delle facoltà assunzionali?*

A normativa vigente non è possibile neutralizzare gli oneri per i rinnovi contrattuali. I fondi accantonati andranno ad incidere sulle spese di personale (sul macroaggregato richiesto dal DM) a partire dal rinnovo del CCNL, quando l'ente dovrà liquidare detti oneri previa variazione di bilancio. Sulla base delle previsioni attuali per il 2022 è previsto il rinnovo del CCNL 2019-21 del personale delle funzioni locali, mentre il rinnovo del CCNL per i dirigenti e segretari è previsto nel 2023.

9. *A seguito dell'approvazione del rendiconto 2021, sarà possibile adeguare i conteggi facendo riferimento alla media entrate correnti del triennio 2019/2020/2021 e spesa personale registrata da rendiconto 2021? Oppure per le assunzioni dell'anno 2022 resta fermo il riferimento al triennio 2018/2020?*

Il decreto, all'articolo 2, fa riferimento all'ultimo rendiconto approvato. A seguito dell'approvazione del rendiconto 2021, ogni ente dovrà adeguare i conteggi facendo riferimento alla media entrate correnti del triennio 2019/2020/2021 e spesa personale registrata da rendiconto 2021. Lo stesso principio di scorrimento vale per i rendiconti successivi.

10. *L'Ente che ha già avviato procedure assunzionali a fronte di un PTFP per il triennio 2022-2024 approvato nell'anno 2021 con il vecchio principio della capacità assunzionale, può completare le procedure in atto prima della modifica dello stesso PTFP con l'applicazione del nuovo principio di sostenibilità finanziaria?*

L'ente può completare la procedura ovviamente verificando la compatibilità e la coerenza delle assunzioni previste con la sostenibilità finanziaria delle stesse in applicazione della nuova disciplina.

11. *E' confermata la scadenza del PIAO per il 30 aprile e quindi la revisione del piano fabbisogni?*

La normativa attuativa del PIAO non è ancora in vigore e ci sono probabili interventi normativi in materia. Nelle more dell'entrata in vigore della normativa relativa al PIAO gli enti devono programmare le assunzioni sulla base dei piani dei fabbisogni a normativa vigente.

12. *Come si determina la popolazione residente da prendere in considerazione?*

Il DM prevede che la fascia demografica di ogni ente sia individuata in base all'art. 156, comma 2, del TUEL facendo riferimento ai dati Istat del penultimo anno precedente a quello in corso (2020).

13. *La Province che hanno provveduto a contabilizzare al netto le trattenute per il debito stato operate sulle entrate tributarie nei rendiconti antecedenti il 2021, seppure le poste fossero previste quali stanziamenti, possono, d'accordo con il collegio dei revisori e alla luce del sostanziale equilibrio pluriennale del bilancio, operare un calcolo sulle spese capacità assunzionali, che tenga conto delle entrate "reali" per 2019 e 2020 (che avrebbero trovato la loro corrispondente copertura in spesa se fossero state accertate e impegnate) sulla scorta di quanto poi operato per il 2021? La decisione di utilizzare i parametri di rendiconto 2019 - 2020 e 2021 in luogo di 2018 - 2019 - 2020, per il calcolo delle facoltà assunzionali 2022 è stata condivisa con il Collegio dei revisori, proprio per poter dare contezza dell'avvenuta rettifica dell'errore di contabilizzazione commesso negli anni pregressi a disporre di una corretta contabilizzazione almeno nell'ultimo esercizio. E' ammissibile utilizzare i rendiconti 2021 - 2020 e 2019 per i parametri 2022, posto che ovviamente occorrerà attendere l'approvazione consiliare del rendiconto?*

Il DM fa riferimento ai dati di rendiconto che ogni ente a comunicato alla BDAP, anche se i valori soglia di riferimento sono stati calcolati per omogeneità sui dati forniti dall'Agenzia Entrate. Le Province che hanno contabilizzato in modo errato le entrate correnti (come, ad esempio, Rcauto ed Ipt al netto dei recuperi dell'Agenzia delle entrate) dovranno correggere i loro dati a partire dal prossimo rendiconto calcolando le entrate al lordo dei riversamenti. Ciò dovrebbe contribuire nel tempo a migliorare i dati di incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti.